



COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

FAQ SUL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS

1 I documenti italiani e stranieri che si presentano per il riconoscimento dellacittadinanza italiana jure sanguinis hanno scadenza?

Ai sensi dell'art. 41 del DPR 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (come, ad esempio, la nascita) hanno validità illimitata.

In caso di documenti non più recenti, è tuttavia facoltà dell'Amministrazione chiedere che l'interessato dichiari in calce a tali documenti che quanto riportato sugli stessi non ha subito modifiche alla data in cui si effettua la dichiarazione.

2- Come devono essere i documenti da presentare?

Tutti i documenti devono essere originali, apostillati e tradotti in italiano. Se la traduzione è fatta all'estero deve avere il visto consolare o la doppia apostilla; se fatta in Italia deve essere asseverata in Tribunale.

3- Come devono essere le traduzioni?

Le traduzioni devono essere integrali e fedeli al documento originale in ogni sua parte. Non devono essere riassuntive e non devono modificare i nomi scritti in lingua originale.

4-Dove si fa l'asseverazione di una traduzione?

L'asseverazione delle traduzioni può avvenire presso la cancelleria di un qualsiasi tribunale italiano.

5- Validità dei documenti

Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: " I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore."

Pertanto è indispensabile chiarire cosa si intenda per documento "non soggetto a modificazioni", e in linea generale si possono dare le seguenti indicazioni:

- i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
- tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
- tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata (in particolare se riguarda persone viventi e la documentazione non sia recente, anche se relativa d'atti e certificati di morte o documenti di persone decedute), può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.

6-Come si correggono documenti italiani fra loro difformi?

In caso di differenze tra diversi documenti italiani riferiti alla stessa persona (esempio, nascita e matrimonio) occorre richiedere al Comune in cui è registrato il documento difforme un certificato di congrua identità.

7-È possibile usare gli stessi documenti in più procedimenti?

Sì, se più parenti chiedono contemporaneamente il riconoscimento della cittadinanza italiana, è possibile presentare un'unica copia dei documenti relativi agli avi in comune.

8- Il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a un componente della famiglia si estende ai familiari?

Ogni procedimento è personale, solo chi richiede esplicitamente il riconoscimento può ottenere la cittadinanza e non è ammessa delega. Solo i figli minorenni, anche se non residenti con il genitore che diventa italiano, sono automaticamente riconosciuti italiani, se è presentato il loro atto di nascita per la trascrizione.

9-Quanto dura il procedimento?

Ai sensi del regolamento in vigore presso il nostro comune, stabilito con Deliberazione di Giunta n. 59/2020 il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ha durata "aggravata" a 180 giorni. In aggiunta, la durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'uffici.

10-I certificati di nascita/matrimonio/morte sono obbligatori?

I certificati di nascita sono obbligatori per tutta la linea di discendenza.

I certificati di matrimonio sono obbligatori qualora la persona sia stata sposata: in assenza di matrimonio, per il passaggio di cittadinanza, è necessario che il figlio risulti dichiarato dalla nascita dal genitore italiano. A riguardo si sottolinea che l'aggettivo "legittimo", in assenza di certificato di

matrimonio, NON ha alcun valore. I certificati di morte non sono obbligatori.

11- Le sentenze di divorzio sono obbligatorie?

Sì, se il richiedente è divorziato. Relativamente ad altri soggetti della catena di discendenza è sufficiente l'atto di matrimonio con la nota marginale del divorzio.

12- Se i genitori non sono sposati, cosa bisogna portare?

In caso di filiazione fuori dal matrimonio, l'atto di nascita del figlio deve risultare firmato da entrambi i genitori, ovvero entrambi devono risultare come dichiaranti.

13- Quando è possibile produrre i documenti religiosi?

I certificati devono essere rilasciati dall'autorità civile. Solo in assenza di tale autorità è possibile presentare certificati religiosi (battesimi, matrimoni) legalizzati dalla competente curia vescovile. I documenti rilasciati dall'Autorità Religiosa (battesimi, matrimoni) hanno, pertanto, valore nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana se riferiti a eventi avvenuti prima dell'entrata in funzione del registro civile: in Italia 1/1/1866, in Argentina 1/1/1899, in Brasile 1/1/1890, convenzionalmente.

14- Si devono rettificare errori nel cognome/nome delle persone appartenenti la linea?

Per l'avo italiano, il negativo di naturalizzazione deve avere tutte le varianti del cognome/nome presenti sui certificati che vengono presentati. In caso di rettifiche successive alla morte dell'interessato la variante relativa al periodo in cui era in vita deve essere presente sul certificato negativo.

Si specifica che, invece, i certificati positivi di naturalizzazione (accompagnati dalle relative sentenze dei Tribunali) riportano unicamente la variante del cognome/nome vigente.

Per gli avi nati all'estero, tutti gli atti che riguardano ciascuna persona (nascita, matrimonio, morte) devono essere tra loro uniformi: in altre parole, il nome deve essere identico alla nascita, al matrimonio e alla morte.

15 – Discordanze fra atti stranieri presentati

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall'Autorità Straniera.

Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del **Ministero dell'interno** e comunicato a questo Ufficio con nota prot. n. 9511 del 14/03/2014: *“...condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all'estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino ... attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato... solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti”*.

L'Ufficiale di Stato Civile è un'autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi

compiti, di **prove esclusivamente documentali** e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “*l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno*”.

Le discordanze riscontrate **devono essere rettificate dall’Autorità Straniera**.

16 – Atti provenienti dall’Argentina

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra parte che li ha rilasciati.

Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell’Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).

Al momento tale procedura si ritiene possibile esclusivamente per gli atti che provengono direttamente dai consolati italiani, in quanto se presentati direttamente dal cittadino in Italia si tratta di stampe scaricate direttamente da un sito internet dove, per controllarle, l’ufficiale dello stato civile dovrebbe entrare in un sito straniero e navigare tale sito in lingua straniera. Inoltre, tale stampa, dovrebbe poi essere certificata conforme al documento informatico ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione digitale, competenza che si ritiene non sia dell’ufficiale dello stato civile.

Dal 15 aprile 2019 l’Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l’apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo. Tale procedura è stata dichiarata dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (circolare del Ministero dell’Interno n.77 del 7/07/2022).

Di conseguenza:

- gli atti argentini redatti in formato pdf e sottoscritti con firma digitale costituiscono documento originale informatico;
- l’apostille elettronica apposta al documento informatico conformemente alla convenzione dell’Aja del 1961 attesta l’autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e l’identità del sigillo o del bollo di cui l’atto è rivestito, ma non certifica il contenuto dell’atto sul quale è presente;
- la presenza della firma digitale sull’apostille che è apposta sull’atto pubblico al quale si riferisce attestandone l’autenticità della firma, nonché il titolo secondo il quale il firmatario ha agito, è garanzia dell’immodificabilità e autenticità del documento informatico costituito da apostille e atto pubblico ad esso riferibile.

Ne consegue che l’apostille elettronica rilasciata dall’autorità argentina, una volta verificata, ne costituisce un’attestazione di conformità rilasciata dal pubblico ufficiale argentino a ciò autorizzato, e il documento prodotto dal cittadino argentino all’ufficiale di stato civile è copia cartacea di un documento informatico che contiene gli elementi tramite i quali è possibile verificare, esclusivamente per i documenti rilasciati a partire dal 15/04/2019, la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Per gli atti antecedenti al 15/04/2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell’apostille con le modalità prima elencate, i cittadini argentini dovranno richiedere alle competenti autorità consolari l’apposizione di una valida apostille, prima dell’esibizione del documento all’ufficiale di stato civile.

17 – Riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889,

c.d. della "Grande Naturalizzazione"

E' stata pubblicata il 24/08/2022 la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 354/2022 relativa al contenzioso inerente la perdita della cittadinanza italiana per i cittadini di origine italiana che avessero beneficiato dell'acquisto della cittadinanza brasiliana, a seguito della cd. Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889.

Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno escluso che la Grande Naturalizzazione possa avere comportato la perdita della cittadinanza italiana: pertanto, i cittadini di origine italiana che avessero, all'epoca, acquistato la cittadinanza brasiliana, per automatismo disposto dal decreto del governo brasiliano, **hanno mantenuto la cittadinanza italiana e possono, dunque, averla trasmessa ai propri discendenti.**

Con questa decisione si definisce una disputa giurisprudenziale che si era aperta da qualche tempo, a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva disposto la perdita della cittadinanza italiana per coloro che fossero diventati brasiliani a seguito della Grande Naturalizzazione brasiliana: il Ministero dell'Interno, aveva emanato la nota n. 64525 in data 8/10/2021, con la quale, in relazione ai contrastanti orientamenti, disponeva che tali procedimenti fossero momentaneamente sospesi in attesa di una pronuncia della Cassazione, come appunto avvenuto con la sentenza in questione delle Sezioni Unite.

18 – Riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana jure sanguinis: necessità che la pronuncia del Tribunale sia definitiva

L'ufficiale dello stato civile per poter provvedere alla trascrizione nei registri di sentenze o ordinanze dichiarativa della cittadinanza italiana iure sanguinis, **deve controllare che l'istanza di trascrizione sia accompagnata dall'apposita attestazione di cancelleria (ovvero del certificato di passaggio in giudicato), di cui l'art.124 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.**

In questo senso si è espressa la giurisprudenza in due sentenze: Tribunale di Mantova, prima sezione civile, decreto del 16/09/2021, e il Tribunale Ordinario di Treviso, prima sezione civile, sentenza del 28/09/2021.

In particolare le sentenze hanno richiamato la "*giurisprudenza di legittimità secondo cui le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno, ai sensi dell'art.282 del codice di procedura civile, efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice civile.*".